

Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica)

Presentazione sinottica delle modifiche previste rispetto alla legge attuale

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione dell'8 marzo 2024</i>
<p><i>Ingresso</i> visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 96 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale</p>	<p><i>Ingresso</i> visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 95 capoverso 1, 96, 97 capoverso 1 della Costituzione federale</p>
	<p><i>Art. 9a Imprese di rilevanza sistemica</i></p> <p>¹ Sono considerate di rilevanza sistemica per l'approvvigionamento di energia elettrica le imprese del settore dell'energia elettrica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono responsabili di un gruppo di bilancio che nel corso degli ultimi due anni ha presentato picchi di carico di almeno 600 MW; o b. dispongono di una potenza installata di almeno 600 MW in Svizzera e partecipano a mercati organizzati dell'elettricità. <p>² La ElCom può disporre che altre imprese del settore dell'energia elettrica siano considerate di rilevanza sistemica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. forniscono prestazioni che non possono essere fornite da altri operatori del mercato entro un termine ragionevole per l'economia svizzera o regionale; e b. soddisfano una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> 1. costituiscono un gruppo con un'impresa di rilevanza sistemica secondo il capoverso 1; 2. contribuiscono in modo significativo all'approvvigionamento regionale di energia elettrica, in particolare attraverso la fornitura ai gestori di rete; 3. dispongono di una produzione in Svizzera e vendono prodotti sul mercato.

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione dell'8 marzo 2024</i>
	<p><i>Art. 9a^{bis} Organizzazione e gestione dei rischi</i></p> <p>¹ Le imprese di rilevanza sistemica devono essere organizzate in maniera adeguata alla loro attività. Devono istituire organi specifici da un lato per la gestione e dall'altro per la direzione generale, la vigilanza e il controllo nonché delimitare i poteri tra questi organi in modo tale da garantire un'adeguata sorveglianza della gestione.</p> <p>² I membri dell'organo responsabile della direzione generale, della vigilanza e del controllo non possono appartenere all'organo responsabile della gestione.</p> <p>³ Le imprese di rilevanza sistemica devono disporre di un adeguato sistema di gestione dei rischi relativi al capitale proprio e alla liquidità.</p> <p>⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dettagliati per l'organizzazione e la gestione dei rischi. In particolare, può emanare prescrizioni relative all'attribuzione di compiti e alle responsabilità in relazione all'istituzione, organizzazione, garanzia, attuazione, sorveglianza e verifica della gestione dei rischi.</p>
	<p><i>Art. 9a^{ter} Garanzia di un'attività ineccepibile</i></p> <p>¹ Le imprese di rilevanza sistemica e le persone incaricate della gestione o della direzione generale, della vigilanza e del controllo dell'impresa di rilevanza sistemica devono offrire la garanzia di un'attività ineccepibile.</p> <p>² Le persone incaricate della gestione o della direzione generale, della vigilanza e del controllo devono godere di buona reputazione e presentare le qualifiche tecniche necessarie per lo svolgimento della loro funzione.</p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione dell'8 marzo 2024</i>
	<p><i>Art. 9a^{quater} Capitale proprio e liquidità</i></p> <p>¹ Le imprese di rilevanza sistemica devono garantire che il capitale proprio e la liquidità siano adeguati, al fine di prevenire una mancanza di liquidità o un indebitamento eccessivo a seguito di sviluppi imprevisti.</p> <p>² Elaborano allo scopo modelli che tengono conto di tutti gli scenari di rischio rilevanti e li sottopongono alla verifica di una società di audit abilitata a fornire servizi di revisione secondo l'articolo 9 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.</p> <p>³ Ogni anno presentano alla ElCom per verifica i modelli e l'attestato di verifica.</p> <p>⁴ La ElCom può definire scenari di rischio standard per i modelli. Qualora i modelli elaborati dalle imprese siano insufficienti, la ElCom richiede rettifiche.</p> <p>⁵ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dettagliati per i modelli e i criteri di valutazione del capitale proprio e della liquidità. In particolare, può emanare requisiti minimi per il capitale proprio e la liquidità nonché per il grado di indebitamento e prevedere l'esecuzione di uno stress test da parte delle imprese di rilevanza sistemica.</p>
	<p><i>Art. 9a^{quinquies} Obbligo di notificazione</i></p> <p>¹ Le imprese del settore dell'energia elettrica verificano ogni anno se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9a capoverso 1.</p> <p>² Qualora soddisfino le condizioni, lo comunicano senza indugio alla ElCom.</p>
	<p><i>Art. 9a^{sexies} Esenzione in caso di misure equivalenti</i></p> <p>Se a livello cantonale o comunale sono previste misure equivalenti per un'impresa di rilevanza sistemica, su richiesta di quest'ultima la ElCom può esentare la stessa dal rispetto delle prescrizioni della presente sezione.</p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione dell'8 marzo 2024</i>
	<p><i>Art. 9a^{septies} Divieto di esercizio della professione</i></p> <p>¹ Se constatata una violazione grave delle prescrizioni di cui alla presente sezione, la ElCom può vietare alla persona responsabile l'esercizio di una funzione dirigenziale in un'impresa di rilevanza sistemica.</p> <p>² Il divieto di esercizio della professione può avere una durata massima di cinque anni.</p>
	<p><i>Art. 9a^{octies} Sanzioni in caso di gravi violazioni delle prescrizioni previste dalla presente sezione</i></p> <p>¹ Un'impresa di rilevanza sistemica che viola gravemente le disposizioni di cui agli articoli 9a^{bis}-9a^{quarier} riceve una sanzione di importo pari al 5 per cento (al massimo) del fatturato degli ultimi tre esercizi.</p> <p>² Le indagini sulle violazioni di cui al capoverso 1 sono eseguite dalla Segreteria tecnica della ElCom in collaborazione con la presidenza e la vicepresidenza della ElCom. La decisione spetta alla ElCom.</p> <p>³ La procedura si basa sulla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA). Essa deve essere avviata entro cinque anni dal momento in cui la prescrizione avrebbe dovuto essere soddisfatta.</p> <p>⁴ Il capoverso 1 si applica indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata commessa in Svizzera o all'estero.</p>
	<p><i>Art. 9a^{novies} Pubblicazione di decisioni in materia di vigilanza</i></p> <p>¹ Se constatata una violazione grave delle prescrizioni di cui alla presente sezione, la ElCom può pubblicare la sua decisione finale una volta passata in giudicato con l'indicazione dei dati personali dei destinatari della decisione. La pubblicazione avviene in formato elettronico o cartaceo.</p> <p>² La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.</p> <p>³ La ElCom garantisce che le informazioni economicamente sensibili non siano pubblicate né che possano essere dedotte e che la pubblicazione non comporti alcun pericolo di distorsione della concorrenza sul mercato dell'energia elettrica.</p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione dell'8 marzo 2024</i>
<p><i>Art. 9a Scenario di riferimento</i></p> <p>¹ L'Ufficio federale dell'energia (UFE) elabora uno scenario di riferimento finalizzato alla pianificazione delle reti di trasporto e delle reti di distribuzione ad alta tensione. A tale scopo si basa sugli obiettivi di politica energetica della Confederazione e sui dati economici globali e tiene conto del contesto internazionale. Lo scenario di riferimento si fonda su una considerazione energetica globale.</p> <p>² Per l'elaborazione dello scenario di riferimento, l'UFE coinvolge in maniera adeguata i Cantoni, la società nazionale di rete, gli altri gestori di rete e altri interessati. Questi gli mettono a disposizione, a titolo gratuito, le informazioni e la documentazione necessarie a tale scopo.</p> <p>³ Lo scenario di riferimento deve configurare al massimo tre scenari che illustrano, su un periodo di almeno dieci anni, la gamma dei probabili sviluppi in materia di economia energetica. Sulla base dello scenario più probabile, deve essere sviluppato almeno uno scenario per un periodo di ulteriori dieci anni.</p> <p>⁴ Lo scenario di riferimento è sottoposto al Consiglio federale per approvazione.</p> <p>⁵ Lo scenario di riferimento è riesaminato e aggiornato periodicamente. Il Consiglio federale stabilisce la frequenza; in caso di sviluppi eccezionali, può disporre l'aggiornamento anticipato dello scenario di riferimento.</p> <p>⁶ Lo scenario di riferimento è vincolante per le autorità per quanto concerne le questioni relative alle reti elettriche.</p>	<p><i>Art. 9a^{decies}</i></p> <p><i>Ex Art. 9a</i></p>

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione dell'8 marzo 2024</i>
<p><i>Art. 21 cpv. 5 primo periodo</i> ⁵ Le spese della ElCom sono coperte da tasse amministrative.</p>	<p><i>Art. 21 cpv 5 primo periodo</i> ⁵ La ElCom riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi.</p>
	<p><i>Art. 22 cpv. 2 lett. d</i> ² La ElCom è competente in particolare per: d. vigilare sul rispetto dei requisiti per le imprese di rilevanza sistemica di cui alla sezione 2a.</p>
	<p><i>Art. 25 cpv. 1^{bis}</i> ^{1bis} La ElCom disciplina i requisiti per la trasmissione dei dati, in particolare quelli relativi al formato e alla qualità.</p>
<p><i>Art. 28 Rubrica</i> Tassa di vigilanza</p>	<p><i>Art. 28 Rubrica</i> Tassa di vigilanza nell'ambito della collaborazione con autorità estere</p>
	<p><i>Inserire prima del titolo del capitolo 7</i> <i>Art. 28a Tassa di vigilanza nell'ambito delle imprese di rilevanza sistemica</i> ¹ La ElCom riscuote ogni anno una tassa di vigilanza dalle imprese di rilevanza sistemica per le spese derivanti dalla vigilanza sulle prescrizioni della sezione 2a, nella misura in cui tali spese non sono coperte da emolumenti. Sono escluse le imprese che in virtù dell'articolo 9a^{sexies} sono esentate dal rispetto delle prescrizioni della sezione 2a.</p>

Testo applicabile del regolamento	Bozza di consultazione dell'8 marzo 2024
	<p>² La tassa di vigilanza viene calcolata sulla base del picco di carico del gruppo di bilancio (art. 9a cpv. 1 lett. a), dell'entità della potenza installata (art. 9a cpv. 1 lett. b) e del fatturato delle attività nel settore elettrico (art. 9a cpv. 2).</p> <p>³ Il Consiglio federale può disporre la suddivisione della tassa di vigilanza in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.</p> <p>⁴ Disciplina i dettagli, in particolare le basi di calcolo e la ponderazione dei fattori di cui al capoverso 2.</p>
	<p><i>Art. 33c Disposizione transitoria della modifica del...</i></p> <p>¹ Le imprese di rilevanza sistemica devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9a^{bis} entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del</p> <p>² Se necessario per l'adempimento di ulteriori requisiti secondo la sezione 2a, il Consiglio federale può prevedere termini transitori.</p>
	<p>II</p> <p><i>Coordinamento con la legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (modifica della legge sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico)</i></p> <p>Se la legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili entra in vigore prima della modifica del ... della legge sull'approvvigionamento elettrico:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli articoli 9a–9a^{novies} della modifica del ... ricevono i numeri di articolo 9a^{ter}–9a^{undecies}; b. l'articolo 9a^{ter} della legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili diventa l'articolo 9a^{duodecies} con la modifica del ... della legge sull'approvvigionamento elettrico; c. la lettera d del capoverso 2 dell'articolo 22 diventa lettera h.

<i>Testo applicabile del regolamento</i>	<i>Bozza di consultazione dell'8 marzo 2024</i>
	III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.